



REGIONE TOSCANA
COMUNE DI SCANDICCI

**BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2022**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 "SERVIZI ALLA PERSONA"

Ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regione Toscana 2.1.2019 n. 2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)", della Legge Regionale Toscana di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019, n. 51 del 06/07/2020, Capo XIII, della Legge Regionale Toscana n. 35 del 21 settembre 2021 "Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della L.R. 2/2019", e del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Art. 7 comma 1 Legge Regionale n. 2 del 2 gennaio 2019)", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/07/2020.

In attuazione della Deliberazione della Giunta Municipale di Scandicci n. 130 del 06/10/2022 "Bando di Concorso Generale per l'Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Anno 2022 - Determinazioni" e della propria determinazione dirigenziale n. _____ del _____

RENDE NOTO

che dalle ore **8,30 del giorno 25 ottobre 2022 alle ore 18,00 del giorno 23 dicembre 2022** sono aperti i termini per la presentazione della domanda al Bando Generale per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) nel Comune di Scandicci.

ART. 1 SOGGETTI RICHIEDENTI

(art. 9 LRT 2/2019 e s. m. i.)

La domanda di partecipazione al Bando ERP è presentata da un soggetto – in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Bando – relativamente all'intero nucleo familiare, i componenti del quale devono essere anch'essi in possesso dei requisiti di accesso, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A paragrafo 2, lettere a) e b) e b bis) LRT 2/2019 e s. m. i. – specificati al successivo art. 2 - che sono soddisfatti dal soggetto richiedente.

Si considera nucleo familiare quello composto da una sola persona (il richiedente) ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a. i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento pre-adottivo, con essi conviventi;
- b. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c. le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della Legge 20.5.2016 n. 76;
- d. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e. i soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Per esigenze di autonomia, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero possono presentare una domanda distinta al presente Bando, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del Bando; in tali casi viene fatto comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a. le coppie coniugate;
- b. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016;
- c. la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d. la persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono presentare la domanda congiunta al Bando ERP anche i soggetti di seguito indicati:

a. i componenti di coppie di futura formazione;

b. due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando;

(E' necessario che venga compilato il modello di consenso alla domanda, con documento di identità della persona che viene inclusa per la formazione di un nuovo nucleo familiare. Nella domanda deve essere indicato l'ISEE in corso di validità di ciascun componente il nuovo nucleo in via di formazione).

E' necessario che per ogni componente del nucleo familiare sia correttamente indicato il proprio "stato civile" presente in Anagrafe Comunale: cioè alla voce "stato civile" deve corrispondere la reale situazione anagrafica del componente il nucleo (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a, stato libero etc.). La dizione "non certificabile – sconosciuto - ignoto" significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di residenza ed è **motivo di non procedibilità della domanda e della verifica dei requisiti (in questo caso la domanda sarà esclusa)**. In tali casi, il soggetto il cui stato civile risulta ignoto all'Anagrafe comunale, deve provvedere ad aggiornarlo entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria. In sede di ricorso sarà possibile allegare la ricevuta dell'Ufficio di anagrafe relativa alla suddetta richiesta di aggiornamento del proprio stato civile.

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO ERP

(All. A LRT n. 2/2019 e s. m. i.)

La domanda può essere presentata presso il Comune di residenza o al Comune dove viene svolta l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente Bando.

E' necessario pertanto possedere alla data di pubblicazione del bando residenza anagrafica nel Comune di Scandicci o, se residenti in altro Comune, attività lavorativa stabile nel Comune di Scandicci.

I requisiti per la partecipazione al Bando, devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione, fatto eccezione di quelli previsti ai successivi punti **a) b) e b) bis** che possono essere posseduti dal solo richiedente, sono i seguenti (Art. 8 LRT 2/2019):

a. cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia **(1)**.

Secondo quanto disposto all'art. 5 bis allegato "A" L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i., i cittadini che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, con esclusione di chi è in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 251/2007, devono presentare la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno la residenza fiscale. Tale disposizione non si applica ai cittadini di paesi terzi, qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza e, qualora, i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i 30 giorni successivi.

(Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente).

(1) I cittadini di uno stato non aderente all'Unione Europea, partecipanti al Bando di concorso devono trovarsi in una delle seguenti condizioni alla data di pubblicazione del Bando di concorso:

- essere titolari di Permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- essere in possesso di Permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (Art. 10 "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Scandicci");
- essere in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria (ai sensi del D.Lgs 251/2007).

b. residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune di Scandicci. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

(Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente).

b.bis. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni nel minimo edittale, ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

(Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente).

c. situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare, determinata con i criteri di cui al DPCM n. 159/2013, deve risultare **non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.**

Nel caso dei soggetti che presentano domanda autonoma rispetto al nucleo in cui sono inseriti per **esigenze di autonomia**, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti che presentano **domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo** familiare, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

L'ISEE 2022 ordinario dovrà essere privo di difformità o errori e sebbene non allegato, se ne dovranno riportare i dati di protocollazione ed il valore.

d.1. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione **su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km.** dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, LRT n. 2/2019 (due o più persone per vano utile);

d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro**, che non siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE.

Le disposizioni di cui ai punti d.1 e d.2 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art. 9 comma 3 della LRT 2/2019;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere della data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Possono inoltre partecipare al Bando **i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota** di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti sopra riportati, in casi debitamente documentati di **indisponibilità giuridica** delle quote degli immobili stessi.

(Allegato A, paragrafo 4, LRT n. 2/2019 e s. m. i.)

e.1. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e.2. non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.

(la disposizione di cui sopra è applicabile alle sole imbarcazioni, a motore o a vela, di lunghezza pari o superiore a 10 metri. E' consentita la partecipazione ai Bandi di concorso ERP ai possessori di natanti di lunghezza inferiore a 10 metri in quanto l'iscrizione nel registro delle imbarcazioni è facoltativa).

e.3. non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.

f. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2. ed e.1.

g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

h. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) ed f) della LRT 2/2019 e s. m. i., salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

i. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

ART. 3 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI.

(Art. 10, commi 1 e 2 LRT n. 2/2019 e s. m. i.)

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti (Allegato B, LRT n. 2/2019 e s. m. i.):

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare (redditi anno 2021) costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile (redditi anno 2021) pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (€ 6.702,54 valore 2021): **PUNTI 1**

(nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, i redditi da indicare sono quelli dei componenti del futuro nucleo familiare);

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o handicap in gravità:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**

2. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2;**

3. invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

a-4 bis. Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (L. 104/92 art. 3 comma 3): **PUNTI 3;**

N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI DUE O PIU' SITUAZIONI DI INVALIDITA' (RIFERITE CIOE' A DUE O PIU' SOGGETTI DIVERSI) DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS, IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE E' DI PUNTI 4.

Pendolarità:

a-5. richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1;**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento:

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

1. uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

2. un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 2;**

3. due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 3;**

4. uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis (condizioni di invalidità): **PUNTI 4;**

NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI PIU' SITUAZIONI TRA QUELLE SOPRA INDICATE, NON POSSONO COMUNQUE ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI 6 PUNTI. IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A-7 N.4 NON PUO' CUMULARSI CON I PUNTEGGI DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1;**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 3;**

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Al fine della definizione di alloggio improprio non ha valore cogente l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare.

(Si intende improprio l'ambiente costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e, comunque ogni altra unità immobiliare o riparo, avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione; tale condizione, deve essere attestata da un tecnico individuato dal richiedente; viene considerata valida per l'attribuzione del punteggio di ambienti impropriamente adibiti ad abitazione di cui all'art. 3 lettera b-1, la permanenza in centri plurifamiliari, strutture di accoglienza, dormitori e simili sia pubblici che privati, riconosciuti dall'Amministrazione Comunale; non è considerata assimilabile ad ambiente impropriamente adibito ad abitazione la Casa Circondariale in quanto trattasi di luogo di abitazione coercitiva, non liberamente scelto o accettato come ricovero o riparo).

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **PUNTI 2;**

(la presenza di barriere architettoniche deve essere attestata da un tecnico individuato dal richiedente; certificazione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale; eventuale ulteriore certificazione rilasciata da una struttura pubblica (o medico di famiglia) per il caso di sopraggiunte difficoltà di deambulazione successive alla certificazione. La condizione di Cecità Assoluta (come risulta dalla Certificazione di invalidità civile) è equiparata alla condizione sanitaria di handicap o invalidità).

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso:

PUNTI 3;

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito (2021) sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile e risulti regolarmente corrisposto: **PUNTI 3;**

2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile (2021): **PUNTI 4;**

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto;

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, LRT n. 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **PUNTI 2;**

(E' equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di cui sopra, la Convalida della licenza per finita locazione, purchè relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando. In caso di immobile sottoposto a procedura di pignoramento fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando).

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile:

PUNTI 2;

Le due condizioni non sono cumulabili.

(la condizione di SOVRAFFOLLAMENTO è determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della Legge Regionale n. 2/2019 s. m. i.; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità previste dall'allegato C) paragrafo 2 della Legge Regionale n. 2/2019 s. m. i.; non è considerata ammissibile l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE o SOVRAFFOLLAMENTO a seguito di occupazione abusiva di immobili pubblici o privati).

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando (Comune di Scandicci) da almeno:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. tre anni alla data di pubblicazione del bando: | PUNTI 1; |
| 2. cinque anni alla data di pubblicazione del bando: | PUNTI 2; |
| 3. dieci anni alla data di pubblicazione del bando: | PUNTI 3; |
| 4. quindici anni alla data di pubblicazione del bando: | PUNTI 3,5; |
| 5. vent'anni alla data di pubblicazione del bando: | PUNTI 4; |

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **PUNTI 0,50**

per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio;

IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE I 6 (SEI) PUNTI.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda.

c-3. periodo di contribuzione al fondo GESCAL:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. non inferiore a 5 anni: | PUNTI 1; |
| 2. non inferiore a 10 anni: | PUNTI 2; |

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei già assegnatari di alloggi ERP.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti per la partecipazione al Bando e le condizioni del nucleo che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO

A pena di esclusione, devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

1A. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità con durata almeno biennale del richiedente, oppure permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria, oppure certificazione attestante lo status di rifugiato (per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea) (*requisito art. 2 lettera a del presente Bando*);

2A. Documentazione comprovante l'attività lavorativa a Scandicci (solo per coloro che non sono residenti a Scandicci) (es. estratto conto INPS, attestazione del datore di lavoro) (*requisito art. 2 lettera b del presente Bando*);

3A. Documentazione comprovante la perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale di cui si è titolari (*requisito art. 2 lettera d1 e d2 del presente Bando*);

4A. **Se** titolari di diritti reali:

- planimetria catastale dell'alloggio se ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 KM dal Comune di Scandicci (per verificare inadeguatezza) (*requisito art. 2 lettera d.1 del presente Bando*);
- documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente (*requisito art. 2 lettera d2 del presente Bando*);

Allegato A) Bando

- documentazione comprovante la non assegnazione e/o non disponibilità della casa di cui si è titolari (*requisito art. 2 lettera d1 e/o d2 del presente Bando*);
- dichiarazione di inagibilità dell'alloggio (*requisito art. 2 lettera d1 e/o d2 del presente Bando*);
- documentazione sul pignoramento ex art. 560 c.p.c. (*requisito art. 2 lettera d1 e/o d2 del presente Bando*);

5A. **Se** titolari pro quota di diritti reali su immobile di valore catastale maggiore di € 25.000,00, documentazione relativa alla indisponibilità giuridica della quota (*requisito art. 2 lettera d1 e/o d2 del presente Bando*);

6A. **Se** titolari di natanti o imbarcazioni, documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali (*requisito art. 2 lettera e2 del presente Bando*);

7A. **Se** titolari di autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni di potenza superiore a 80 KW (110 CV), documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali (*requisito art. 2 lettera e3 del presente Bando*);

8A. Documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui si ha residenza fiscale se non è l'Italia (*requisito art. 2 lettera a del presente Bando*);

9A. Sentenza di separazione/divorzio omologata (se indicato nello spazio "stato civile" la situazione di separato o divorziato);

10A. Marca da Bollo € 16,00 da apporre sulla domanda o in caso di invio on line, da validare tramite il modulo appositamente predisposto e scaricabile dal sito web del Comune di Scandicci;

11A. copia Documento identità;

L'ISEE 2022 dovrà essere stato rilasciato da soggetto autorizzato – **privo di difformità** – entro la data di scadenza del bando e sebbene non allegato, se ne dovranno riportare i dati di protocollazione ed il valore.

PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

A pena di non attribuzione del relativo punteggio, devono essere allegati alla domanda, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio

1B.Documentazione attestante redditi 2021 di tutto il nucleo non ricavabile da ISEE (es. contratti di lavoro domestico: CU datore di lavoro o estratto conto INPS) (*punteggio a-1, a-1bis del presente Bando*);

2B.Certificazione di invalidità (rilasciata dalla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda USL Territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia) e dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità all'originale, e che quanto dichiarato non è stato revocato, modificato o sospeso (*punteggio a-4 del presente Bando*);

3B.Certificazione di handicap in gravità L. 104/92 art. 3 comma 3 (*punteggio a-4 bis del presente Bando*);

4B.Documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità (es. contratto di lavoro, attestazione datore di lavoro) (*punteggio a-5 del presente Bando*);

5B.Documentazione sulla regolarità del pagamento dell'assegno di mantenimento (sentenza Tribunale e ricevute versamenti a coniuge/figli) (*punteggio a-8 del presente Bando*);

6B.Documentazione relativa all'alloggio improprio (rilasciato da autorità pubbliche o da tecnico individuato dal richiedente) *(punteggio b-1 del presente Bando)*;

7B.Documentazione relativa a barriere architettoniche (perizia tecnica sulle barriere non facilmente eliminabili rilasciata da tecnico individuato dal richiedente e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale) *(punteggio b-2 del presente Bando)*;

8B.Documentazione per il calcolo dell'incidenza del canone di affitto sul reddito imponibile (contratto di locazione, registrazione e ricevute di pagamento, tutta la documentazione relativa ai redditi **dell'anno 2021 di tutto il nucleo**) *(punteggio b-4 del presente Bando)*;

9B.Provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento *(punteggio b-5 del presente Bando)*;

10B.Provvedimento di sfratto per morosità o finita locazione e relativa convalida di data non superiore a due anni, unitamente alla documentazione comprovante l'eventuale morosità incolpevole (es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave) *(punteggio b-5 del presente Bando)*;

11B.Per la dimostrazione del sovraffollamento, planimetria catastale dell'alloggio abitato, per la coabitazione contratto di affitto cointestato *(punteggio b-6 del presente Bando)*;

12B.Documentazione comprovante l'attività lavorativa a Scandicci (solo per coloro che non sono residenti a Scandicci) (es. estratto conto INPS, attestazione del datore di lavoro) *(punteggio c-1 del presente Bando)*;

13B.Contribuzione fondo GESCAL per almeno 5/10 anni, trattenuta dalla busta paga per rapporti di lavoro dipendente fino al 31.12.1998 (es. copia libretto di lavoro, estratto contributivo INPS) *(punteggio c-3 del presente Bando)*;

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Bando di concorso può essere presentata **dalle ore 8,30 del giorno 25 ottobre 2022 alle ore 18,00 del giorno 23 dicembre 2022.**

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate sui moduli appositamente predisposti dal Comune e scaricabili dal sito internet istituzionale www.comune.scandicci.fi.it nella sezione Bacheca-

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere corredate da copia di un documento di identità in corso di validità, dalla documentazione richiesta e dalla marca da bollo di € 16,00 validata con le modalità descritte all'art. 4 punto 10A, e dovranno essere trasmesse **esclusivamente** secondo una delle seguenti modalità:

- A) tramite procedura on line su piattaforma predisposta dal comune alla quale si accede dalla sezione bacheca del sito internet istituzionale del Comune di Scandicci.
- B) consegna al servizio PUNTOCOMUNE, aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 8,00 alle 18,30, e il sabato dalle 8,00 alle 12,45, con ingresso dalla terrazza pensile al primo piano del Municipio oppure, per l'uso dell'ascensore, suonando alla porta al piano terra sul retro. Resta in ogni caso possibile fare richiesta di prenotazione al PuntoComune anche scrivendo al numero WhatsApp 3663436633 e attendendo la risposta di un operatore in orario di servizio, oppure chiamando il numero 055055.

Informazioni relative al Bando pubblico si possono richiedere all'indirizzo mail erp2022@comune.scandicci.fi.it o telefonando ai numeri 055/7591203 - 055/7591239 – 055/7591240 – la mattina dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; il pomeriggio del martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

Il Comune di Scandicci procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della LRT n. 2/2019 e s. m. i. riportate all'art. 3 del Bando, ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità e la completezza di quanto autocertificato, dichiarato o allegato dal richiedente.

Formazione della graduatoria generale

Entro **120 giorni** successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, il Comune di Scandicci procede all'approvazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per **30 giorni** consecutivi.

L'esito della domanda presentata potrà essere verificato attraverso il numero di identificazione attribuito al momento della presentazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica", i termini suddetti potranno essere prorogati in relazione al numero delle domande presentate e a particolari esigenze istruttorie.

Entro **30 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio, i nuclei familiari che hanno partecipato al bando possono presentare opposizione al Comune, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, disponibile sul sito web del Comune di Scandicci, nella sezione bacheca, indirizzata alla Commissione ERP e Mobilità, di cui all'art. 7 co. 1 LRT n. 2/2019 e s. m. i e Art. 3 del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica". Il ricorso, corredato di idonea documentazione, dovrà essere consegnato al servizio PUNTOCOMUNE del Comune di Scandicci aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 8,00 alle 18,30, e il sabato dalle 8,00 alle 12,45, con ingresso dalla terrazza pensile al primo piano del Municipio oppure, per l'uso dell'ascensore, suonando alla porta al piano terra sul retro. Resta in ogni caso possibile fare richiesta di prenotazione al PuntoComune anche scrivendo al numero WhatsApp 3663436633 e attendendo la risposta di un operatore in orario di servizio, oppure chiamando il numero 055055.

Entro **60 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il Responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione ERP e Mobilità del Comune di Scandicci, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro **90 giorni** dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP e Mobilità decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Entro lo stesso termine la Commissione ERP e Mobilità formula la graduatoria definitiva e la trasmette al Dirigente comunale per la sua approvazione.

A parità di punteggio si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 10, comma 6, LRT 2/2019 e s. m. i. (*"Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) (ISEE); in caso di parità anche delle relative situazioni economiche la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità"*).

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune di Scandicci **non inoltrerà comunicazioni personali ai singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nell'elenco provvisorio e nella graduatoria definitiva.**

La mancata presentazione nei termini della documentazione prevista nel presente Bando comporta: o l'esclusione della domanda o la non attribuzione dei punteggi richiesti.

Validità e aggiornamento della graduatoria generale.

La Graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Scandicci e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento. Dalla stessa data decadranno tutte le graduatorie approvate in occasione dei precedenti Bandi.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 10, comma 4, LRT n. 2/2019 e s. m. i..

E' fatto salvo il rispetto del rapporto fra consistenza nuclei familiari e vani utili di cui all'art. 22 del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica"

All'atto di assegnazione degli alloggi il Comune di Scandicci accerta la permanenza dei requisiti per l'assegnazione (*art. 12 comma 4 LRT 2/2019 e s. m. i.*);

ART. 8 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica viene determinato dal Soggetto Gestore Casa S.p.A. sulla base di quanto disposto dal Capo III della LRT n. 2/2019 e s. m. i..

ART. 9 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci.

ART. 10 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla Legge Regione Toscana 2.1.2019 n. 2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)", alla Legge Regionale Toscana di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019, n. 51 del 06/07/2020, Capo XIII, alla Legge Regionale Toscana n. 35 del 21 settembre 2021 "Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della L.R. 2/2019", al "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Art. 7 comma 1 Legge Regionale n. 2 del 2 gennaio 2019)", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/07/2020, nonché alla Delibera Giunta Comunale di Scandicci n. 130 del 06/10/2022.

Scandicci _____

**Il Dirigente
Settore 1 – Servizi alla Persona
Dott.ssa FERIA FATTORI**